

qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all'imposta sul valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità di recuperare dall'acquirente l'imposta sul valore aggiunto riscossa dall'amministrazione tributaria, deve essere considerato come già comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

(¹) GU C 243 dell'11.8.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana — Italia) — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Causa C-313/12) (¹)

(Procedimento amministrativo nazionale — Situazione puramente interna — Atti amministrativi — Obbligo di motivazione — Possibilità di colmare la carenza di motivazione nel corso di un procedimento giudiziario avverso un provvedimento amministrativo — Interpretazione degli articoli 296, secondo comma, TFUE e 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Incompetenza della Corte)

(2014/C 9/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Giuseppa Romeo

Convenuta: Regione Siciliana

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana) — Interpretazione dell'articolo 296 TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Normativa nazionale che prevede la possibilità per la Pubblica Amministrazione di non motivare i suoi atti in talune

circostanze o di integrare l'omessa motivazione di un atto amministrativo nel corso di un procedimento giudiziario promosso avverso detto atto — Diritto nazionale che rinvia al diritto dell'Unione per disciplinare situazioni esclusivamente interne — Possibilità per il giudice nazionale d'interpretare e applicare le disposizioni e i principi del diritto nazionale in modo divergente rispetto all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia

Dispositivo

- 1) La prima questione posta dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia), con ordinanza del 19 giugno 2012, è irricevibile.
- 2) La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a statuire sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale poste dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con ordinanza del 19 giugno 2012.

(¹) GU C 295 del 29. 9.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013 — Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Société Elmar Wolf

(Causa C-383/12 P) (¹)

[Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo — Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi «WOLF Jardin» e «Outils WOLF» — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Modifica del comportamento economico del consumatore medio — Onere della prova]

(2014/C 9/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, S. Malynicz, barrister)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Société Elmar Wolf

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 22 maggio 2012 — *Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf* (T-570/10), con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio figurativo rappresentante la testa di un lupo, per prodotti classificati nella classe 7, contro la decisione R 425/2010-2 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 6 ottobre 2010, che annulla la decisione della divisione d'opposizione che rigetta l'opposizione proposta dal titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi «WOLF Jardin» e «Outils WOLF», per prodotti delle classi 1, 5, 7, 8, 12, 13 e 31 — Interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 22 maggio 2012, Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Rappresentazione di una testa di lupo) (T 570/10), è annullata.*
- 2) *La causa è rinviata al Tribunale dell'Unione europea.*
- 3) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 331 del 27.10.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italia) — Comune di Ancona/Regione Marche

(Causa C-388/12) (¹)

[Fondi strutturali — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Partecipazione finanziaria di un Fondo strutturale — Criteri di ammissibilità delle spese — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 30, paragrafo 4 — Principio di perennità dell'operazione — Nozione di «modifica sostanziale» di un'operazione — Attribuzione di un contratto di concessione senza previa pubblicità né gara]

(2014/C 9/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Parti

Ricorrente: Comune di Ancona

Convenuta: Regione Marche

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Interpretazione dell'articolo 30, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1) — Soppressione e recupero del contributo finanziario comunitario — Nozione di «modifica sostanziale» — Relazione tra, da un lato, la condizione di alterazione della natura o delle modalità di esecuzione dell'operazione e, dall'altro, la condizione di modifica della condizione dell'assenza di vantaggio indebito per un'impresa o un ente pubblico — Modifica funzionale — Condizione della conformità delle operazioni oggetto di un finanziamento alle disposizioni dell'Unione in materia di appalti pubblici — Cambiamento parziale di destinazione dell'opera finanziata e concessione della gestione della medesima a un operatore privato senza gara di appalto

Dispositivo

- 1) *L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n° 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, deve essere interpretato nel senso che le modifiche considerate da detta disposizione comprendono tanto quelle che intervengono nel corso della realizzazione di un'opera quanto quelle che intervengono successivamente, in particolare nella fase della gestione dell'opera stessa, purché siffatte modifiche avvengano nel corso del termine di cinque anni previsto dalla citata disposizione.*
- 2) *L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che, per poter valutare se l'attribuzione di una concessione non generi entrate rilevanti per il concedente o indebiti vantaggi per il concessionario, non è necessario verificare previamente se l'opera oggetto di concessione abbia subito una modifica sostanziale.*
- 3) *L'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento n. 1260/1999 deve essere interpretato nel senso che detta disposizione si riferisce tanto all'ipotesi di una modifica fisica, quando l'opera realizzata non è conforme a quella indicata nel progetto ammesso al finanziamento, quanto all'ipotesi di una modifica funzionale, restando inteso che, in caso di modifica consistente nell'utilizzo di un'opera per attività diverse da quelle inizialmente previste nel progetto ammesso al finanziamento, una modifica del genere deve essere tale da ridurre in modo significativo la capacità dell'operazione di cui trattasi di raggiungere l'obiettivo attribuitole.*